



**Procedura per la gestione delle
Informazioni Privilegiate, del
Registro delle Informazioni
Privilegiate e l'adempimento degli
obblighi in materia di *Internal
Dealing* previsti dal Regolamento
UE n. 596/2014 - *Market Abuse
Regulation***

INDICE

1. SCOPO	3
1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	3
4. ACRONIMI, TERMINI E DEFINIZIONI	4
4.1 ACRONIMI	4
4.2 TERMINI E DEFINIZIONI	4
5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO	8
SEZIONE I – INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
5.1 INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	9
5.1.1 <i>Organizzazione e Sistema Informativo Interno</i>	9
5.1.2 <i>Identificazione e gestione delle Informazioni Rilevanti</i>	10
5.1.3 <i>Identificazione delle Informazioni Privilegiate</i>	11
5.1.4 <i>Rapporti tra l’Emittente e il Gruppo</i>	14
5.1.5 <i>Segregazione delle Informazioni Privilegiate</i>	14
5.2 RITARDO NELLA COMUNICAZIONE.....	18
5.2.1 <i>Identificazione delle condizioni per ritardare la comunicazione</i>	18
5.3 COMUNICAZIONE DELL’INFORMAZIONE.....	20
5.3.1 <i>Modalità della pubblicazione</i>	20
5.3.2 <i>Verifica della pubblicazione</i>	21
SEZIONE II – INTERNAL DEALING	22
5.4 DISCIPLINA DELL’INTERNAL DEALING	22
5.4.1 <i>Individuazione dei Soggetti Rilevanti</i>	22
5.4.2 <i>Soggetto Preposto</i>	22
5.4.3 <i>Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione</i>	23
5.4.4 <i>Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti</i>	25
5.4.5 <i>Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti</i>	25
5.5 BLOCKING PERIOD	26
5.5.1 <i>Divieto di compiere operazioni</i>	26
5.5.2 <i>Deroghe al divieto di compiere operazioni</i>	26
5.6 MODIFICHE E INTEGRAZIONI	28
5.7 CONSERVAZIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE	28
6. MODULI E TEMPLATES	28

ALLEGATI

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di:

- garantire un adeguato trattamento delle Informazioni Privilegiate relative alla Società da parte delle persone che ne siano in possesso;
- disciplinare gli obblighi di comunicazione nei confronti del mercato.

1.1 Quadro normativo di riferimento

Ai fini della redazione della presente procedura (la Procedura) si è tenuto conto del seguente quadro normativo:

- il decreto legislativo no. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche (il TUF);
- il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il Regolamento Emittenti);
- le linee guida di CONSOB n. 1 dell'ottobre 2017 per la gestione delle Informazioni Privilegiate (le Linee Guida);
- il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – di seguito, il Regolamento MAR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2016 della Commissione Europea del 29 giugno 2016 (il Regolamento 1055/2016);
- la Direttiva (UE) n. 57/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2016 (la Direttiva MAD II);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (il Regolamento 347/2016);
- il Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 (il Regolamento 522/2016);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 (il Regolamento 523/2016);
- la Direttiva (UE) 65/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (la MiFID II).

La presente Procedura è stata approvata e aggiornata nella sua ultima versione dal Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia S.p.A. e pubblicata anche sul sito internet ansaldoenergia.com nella sezione “corporate-governance/financial-statement”.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutto il Gruppo Ansaldo Energia.

3. RIFERIMENTI

Direttiva Transparency

Direttiva 2013/50/UE in tema di armonizzazione degli obblighi

di trasparenza per le società aventi titoli quotati

4. ACRONIMI, TERMINI E DEFINIZIONI

I seguenti *Acronimi, Termini e Definizioni* sono utilizzati nel capitolo *Descrizione del Processo* e sono da intendersi come riferimenti di questa procedura.

4.1 Acronimi

MAR	Market Abuse Regulation
GIP	Gruppo Informazioni Privilegiate
MTF	Multilateral Trading Facility (sistema multilaterale di negoziazione)
OTF	Organized Trading Facility (sistema organizzato di negoziazione)
FGIP	Funzione di Gestione delle Informazioni Privilegiate dell'Emittente
FOCIP	Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate dell'Emittente
SDIR	Sistema per la Diffusione delle Informazioni
CEO	Chief Executive Officer

4.2 Termini e Definizioni

Autorità Competente	l'autorità competente individuata ai sensi delle disposizioni del Regolamento MAR e dei Regolamenti 1055/2016, 347/2016, 522/2016 e 523/2016 (i Regolamenti)
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Emittente	un soggetto giuridico di diritto pubblico o privato (ai fini della presente procedura Ansaldo Energia S.p.A.), che emette o si propone di emettere Strumenti Finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di Strumenti Finanziari, corrisponde all'emittente dello Strumento Finanziario rappresentato
FGIP	il Gruppo Informazioni Privilegiate (GIP) composto dal Responsabile della Funzione Administration Finance and Control, dal Responsabile della Funzione Corporate and Legal Affairs e dal Responsabile della Funzione Compliance and Internal Auditing; per gli adempimenti operativi, FGIP si avvarrà della Funzione Compliance and Internal Auditing
Gruppo	il gruppo di cui fanno parte le società che la Società controlla direttamente o indirettamente e i soggetti riconducibili a una o più di esse
Informazione Materiale	un'informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe

Informazione Privilegiata

probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli Strumenti Finanziari derivati, e che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento

si intendono quelle informazioni:

- a) concernenti direttamente la Società o le società da essa controllate;
- b) che non sono state rese pubbliche;
- c) così dette materiali che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati, ossia, che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;
- d) aventi un carattere preciso, ossia che fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; nonché sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari della Società, così come definite all'art. 7, comma 1, del Regolamento MAR e meglio specificate nella Sezione 4 delle Linee Guida.

Possono essere considerate Informazioni Privilegiate anche le tappe intermedie di un processo prolungato che è inteso a far avvenire, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, dal quale può sorgere un'Informazione Privilegiata

Informazione Rilevante.

informazione che l'Emittente ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente l'Emittente e che può, in un secondo, anche prossimo momento, assumere natura privilegiata.

L'attività di monitoraggio sulle informazioni può essere effettuata tenendo presenti i tipi di Informazioni Privilegiate che solitamente sono rese pubbliche:

- dall'Emittente;
- da società comparabili all'Emittente nell'Unione Europea.

Di seguito è fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare

un Emittente. Informazioni attinenti, *inter alia*, a:

- assetti proprietari;
- composizione del management;
- piani di incentivazione del management;
- attività dei revisori;
- operazioni sul capitale;
- emissione di Strumenti Finanziari;
- caratteristiche degli Strumenti Finanziari emessi;
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- operazioni su Strumenti Finanziari, buy-back e accelerated book-building;
- procedure concorsuali;
- contenzioso legale;
- revoca di affidamenti bancari;
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di Strumenti Finanziari in portafoglio;
- brevetti, licenze, diritti, ecc.;
- insolvenze di importanti debitori;
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- acquisto o vendita di asset;
- andamento della gestione;
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise);
- ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati;
- modifica dei piani di investimento;
- policy di distribuzione di dividendi;

Operazioni Rilevanti

operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari dell'Emittente effettuate, rispettivamente, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate

Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate

ciascun soggetto che ha accesso a Informazioni Privilegiate e con il quale esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente o altro e che, nello svolgimento di determinati

Persone strettamente legate	compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali, a esempio, consulenti, contabili o agenzie di rating del credito sono le persone legate ai Soggetti Rilevanti, meglio identificate al paragrafo 5.4.1 della presente Procedura
Processo	il processo organizzativo di gestione degli obblighi relativi alla pubblicazione di Informazioni Privilegiate e al Registro
Registro	il registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento MAR, come illustrato ai paragrafi da 5.1.5.1 a 5.1.5.5 della presente Procedura
Sede di negoziazione	una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24) della MiFID I
Società	Ansaldo Energia S.p.A.
Società Controllate	le società su cui l'Emittente esercita il controllo sia diretto che indiretto ai sensi dell'articolo 93 del TUF. Pertanto, ai fini della presente Procedura, i termini "controllo", "controllante", "controllata", "controllare" e simili espressioni indicano i rapporti contemplati dall'articolo 93 del TUF
Soggetto Preposto	FGIP, titolare della funzione di ricevere, gestire e curare la diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti; per gli adempimenti operativi, FGIP si avvarrà della Funzione Centrale Compliance and Internal Auditing
Soggetti Rilevanti	i soggetti indicati al paragrafo 5.4.1 della presente Procedura
Strumenti Finanziari	gli strumenti finanziari definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della MiFID II, come elencati nell'Annex A e: <ul style="list-style-type: none"> a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (OTF); o d) gli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali
Strumenti Finanziari dell'Emittente	le quote o i titoli di credito dell'Emittente o gli Strumenti

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo descritto nella presente procedura è relativo al processo di Gruppo "Compliance".

La presente Procedura – di cui gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale - è adottata dalla Società in attuazione della disciplina contenuta:

- a. nell'articolo 17 e articoli correlati del Regolamento MAR e nel Regolamento 1055/2016 relativamente alle misure organizzative che gli emittenti devono attuare per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate;
- b. nell'articolo 18 e articoli correlati del Regolamento MAR e nel Regolamento 347/2016 relativamente all'istituzione del Registro;
- c. nell'articolo 19 e articoli correlati del Regolamento MAR e nei Regolamenti 522/2016 e 523/2016 relativamente alla disciplina dell'*internal dealing* e dei *blocking period*.

Con riferimento al punto a), la Procedura regola sia le fasi prodromiche che conducono l'Emittente ad identificare e proteggere le Informazioni Rilevanti, cioè quelle informazioni suscettibili di assumere, in un secondo momento, natura privilegiata, sia la parte finale di gestione del processo, ovvero, la segregazione, il possibile ritardo – a condizione che si verifichino determinate condizioni – della comunicazione e la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate. In particolare, le attività definite nella Procedura si sviluppano secondo il seguente Processo:

1. individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti, partendo dalla mappatura dei flussi informativi rilevanti;
2. monitoraggio della circolazione di tali informazioni, anche sulla base del percorso che le specifiche Informazioni Rilevanti effettuano con il progredire del tempo attraverso le unità organizzative aziendali, secondo quanto definito nella Procedura stessa; monitoraggio, che si avvale, altresì, di una lista di tali informazioni (la Lista delle Informazioni Rilevanti);
3. individuazione del momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene privilegiata, cui seguono, pressoché parallelamente, sia la segregazione dell'Informazione Privilegiata (e l'attivazione del Registro) sia la decisione in merito alla pubblicazione ovvero al ritardo della stessa;
4. pubblicazione dell'Informazione Privilegiata o, in alternativa, l'avvio del monitoraggio da parte dell'Emittente delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione;
5. pubblicazione dell'Informazione Privilegiata al venir meno, ad esito del monitoraggio, delle condizioni che ne consentono il ritardo.

Inoltre, la presente Procedura regola l'operatività sugli Strumenti Finanziari emessi dall'Emittente, sugli strumenti derivati o su Strumenti Finanziari dell'Emittente a essi collegati da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale all'interno della Società (*internal dealing*) nonché l'ambito di applicazione del divieto di operare su tali Strumenti Finanziari ai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso il Gruppo (*blocking period*).

La normativa applicabile prevede inoltre pesanti sanzioni di natura amministrativa e penale per le persone fisiche responsabili della commissione di illeciti in materia di *market abuse* (e.g. abuso di Informazioni Privilegiate ovvero manipolazione del mercato). Tali illeciti possono altresì configurare

in talune ipotesi la responsabilità di una o più società del Gruppo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (il D.Lgs. 231/01) - sulla responsabilità amministrativa degli enti - se commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse. In tal senso, si precisa che la Procedura è una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs 231/01.

SEZIONE I – Informazioni Privilegiate

5.1 Individuazione e gestione delle informazioni

5.1.1 Organizzazione e Sistema Informativo Interno

Al fine di adempiere agli obiettivi del Processo volto all'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento MAR in tema di pubblicazione delle informazioni privilegiate, l'Emittente si dota di meccanismi organizzativi e procedurali coerenti con il proprio sistema di *governance* e destinati ad esplicarsi nell'ambito di più funzioni organizzative preposte al monitoraggio delle fasi prodromiche alla pubblicazione delle informazioni privilegiate.

5.1.1.1 Funzione di Gestione delle Informazioni Privilegiate (FGIP)

L'Emittente individua la FGIP che è deputata alla gestione e applicazione del Processo e della Procedura.

La FGIP è investita di autorità, risorse e competenze necessarie per il pieno, tempestivo ed efficace svolgimento dei seguenti compiti in tema di gestione e pubblicazione delle Informazioni Privilegiate. In particolare, avvalendosi della FOCIP

- concorre alla definizione ed alla valutazione periodica del Processo e della Procedura;
- impartisce disposizioni alle FOCIP per la corretta applicazione della stessa;
- provvede alla mappatura delle Informazioni Rilevanti;
- definisce dei criteri per l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- individua le specifiche Informazioni Rilevanti e monitora la Lista delle Informazioni Rilevanti predisposta dall'Emittente;
- impartisce disposizioni per la corretta gestione della Lista delle Informazioni Rilevanti;
- monitora la circolazione delle Informazioni Rilevanti;
- individua il momento in cui la specifica Informazione Rilevante diviene privilegiata;
- impartisce disposizioni per la corretta gestione del Registro;
- decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- monitora la circolazione delle Informazioni Privilegiate.

Inoltre, la FGIP offre ai dipendenti e alle FOCIP un valido supporto tecnico per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione di volta in volta presa in esame.

Infine, la FGIP si avvale, in particolare per lo svolgimento dei compiti elencati sopra, di uno strumento di coordinamento strutturato, composto dalle FOCIP interessate nella gestione delle relative Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.

5.1.1.2 Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate (FOCIP)

Le FOCIP sono le funzioni dell'Emittente a vario titolo coinvolte nella generazione e gestione dinamica dei flussi informativi interni al Gruppo.

Le FOCIP si attengono alle indicazioni presenti nella Procedura e rispondono rapidamente alle istruzioni impartite e alle richieste formulate dalla FGIP.

Esse assistono e segnalano alla FGIP se una specifica informazione rientrante nei flussi informativi interni all'Emittente abbia caratteri rilevanti. Inoltre, informano la FGIP dei motivi per cui ritengono che tale informazione sia da ritenere rilevante.

5.1.2 Identificazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

5.1.2.1 Mappatura dei flussi di Informazioni Rilevanti

Al fine di assolvere all'obbligo di pubblicare quanto prima possibile le informazioni che assumono natura privilegiata, l'Emittente individua e monitora i flussi di Informazioni Rilevanti mediante un'apposita mappatura.

In tale ambito, l'Emittente, sulla base delle specificità delle attività che svolge e in modo coerente con le procedure volte a garantire la riservatezza e la protezione di flussi informativi delineati nel proprio sistema di *governance*, individua e monitora i tipi di Informazioni Rilevanti, ossia quei tipi di informazioni che l'Emittente ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente l'Emittente stesso e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.

La FGIP valuta nel continuo l'adeguatezza della mappatura dei tipi di Informazioni Rilevanti, modificandola ove necessario secondo modalità predefinite, ad esempio per includere eventuali nuove categorie, laddove richiesto.

La FGIP viene informata dalle FOCIP sulla sussistenza e sull'evoluzione delle singole specifiche Informazioni Rilevanti. Le FOCIP informano la FGIP dei motivi per cui ritengono che una specifica informazione sia rilevante. La FGIP mantiene evidenza di tali motivi.

Per un Emittente di soli Strumenti Finanziari obbligazionari, la mappatura include quei tipi di informazioni che influenzano solitamente il valore degli Strumenti Finanziari obbligazionari emessi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il *rating* dell'Emittente;
- le modifiche delle caratteristiche e dei termini e condizioni degli Strumenti Finanziari;
- l'esercizio delle opzioni previste dai termini e condizioni degli Strumenti Finanziari;
- operazioni di *buy-back* degli Strumenti Finanziari;
- il rapporto di indebitamento dell'Emittente;
- l'emissione di nuovi Strumenti Finanziari obbligazionari.

5.1.2.2 Lista delle Informazioni Rilevanti

Al fine di monitorare la circolazione delle specifiche Informazioni Rilevanti, l'Emittente, a cura della FGIP, istituisce ed aggiorna periodicamente la Lista delle Informazioni Rilevanti. La FGIP è responsabile della corretta tenuta della Lista delle Informazioni Rilevanti, anche in caso di delega ad altra funzione dell'Emittente.

La Lista delle Informazioni Rilevanti contiene l'elenco delle persone che hanno accesso a ciascuna Informazione Rilevante.

Le FOCIP di volta in volta segnalano alla FGIP – che procede tempestivamente all'aggiornamento della Lista delle Informazioni Rilevanti - tutte le persone non indicate nella mappatura - di cui al paragrafo 5.1.2.1 che precede - che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante anche su segnalazione delle stesse persone (c.d. autodenuncia).

Relativamente alle modalità per mezzo delle quali istituire, curare e aggiornare la Lista delle Informazioni Rilevanti si rinvia ai paragrafi da 5.1.5.1 a 5.1.5.5 della presente Procedura in quanto si applicano, con gli opportuni adattamenti, le medesime previsioni previste per il Registro.

5.1.3 Identificazione delle Informazioni Privilegiate

5.1.3.1 Caratteristiche delle Informazioni Privilegiate

Nella definizione fornita dal Regolamento MAR un'informazione è costituita da eventi e/o da una serie di circostanze che si sono verificati o che si verificheranno. Inoltre, nel caso di un processo prolungato che si svolge in più tappe, ciascuna tappa intermedia del processo può, a sua volta, essere costituita da un evento o da una serie di circostanze che si sono verificate o che si verificheranno. Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia di un processo prolungato possono riguardare, ad esempio:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare Strumenti Finanziari;
- le condizioni alle quali tali Strumenti Finanziari sono venduti;
- le condizioni provvisorie per il collocamento di Strumenti Finanziari, o la possibilità che uno Strumento Finanziario sia incluso in un indice principale o l'esclusione di uno Strumento Finanziario da un tale indice.

Tuttavia, per stabilire la natura privilegiata di un'informazione occorre verificare la sussistenza di quattro condizioni:

- deve concernere direttamente l'Emittente in questione;
- non deve essere stata resa pubblica;
- deve avere carattere preciso; e
- deve essere un'Informazione Materiale.

L'Emittente verifica la compresenza delle predette condizioni per il tramite di criteri specifici per ciascun tipo di Informazione Rilevante, succintamente elencati nei paragrafi che seguono.

5.1.3.2 Informazione concernente direttamente l'Emittente

Le informazioni che l'Emittente deve rendere pubbliche sono esclusivamente quelle che lo riguardano direttamente. Di conseguenza, l'Emittente non rende pubbliche quelle informazioni che, ad esempio, pur influenzando sui prezzi degli Strumenti Finanziari emessi dall'Emittente, originano da soggetti ad esso esterni (e.g. raccomandazioni di investimento e suggerimenti sul valore degli Strumenti Finanziari; decisioni di autorità pubbliche in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito).

Al contrario, l'Emittente provvede a rendere pubbliche quelle informazioni riguardanti gli eventi richiamati al paragrafo 5.1.2.1, tra cui compaiono, in via non esaustiva:

- il *rating* dell'Emittente;
- le modifiche delle caratteristiche e dei termini e condizioni degli Strumenti Finanziari;
- l'esercizio delle opzioni previste dai termini e condizioni degli Strumenti Finanziari;
- operazioni di *buy-back* degli Strumenti Finanziari;
- il rapporto di indebitamento dell'Emittente
- l'emissione di nuovi Strumenti Finanziari obbligazionari.

A seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che Informazioni Rilevanti che non erano considerate privilegiate dall'Emittente assumano tale natura.

5.1.3.3 Informazione che non è stata resa pubblica

E' da escludere che l'informazione sia ritenuta di dominio pubblico finché essa non è comunicata al pubblico personalmente dall'Emittente con le corrette modalità previste dal Regolamento MAR (per l'osservanza delle quali si rinvia al paragrafo 5.3 della presente Procedura).

Tipiche eccezioni a tale principio possono essere rappresentate dalle ipotesi in cui:

- l'informazione è già stata correttamente comunicata ai sensi del Regolamento MAR da altri soggetti emittenti coinvolti nella vicenda sottostante all'operazione;
- l'informazione è stata anticipata da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è l'Emittente stesso.

Rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Emittente di pubblicare l'informazione con le modalità e secondo la tempistica previste dalla normativa applicabile.

5.1.3.4 Informazione di carattere preciso

Un'informazione – anche incompleta - si considera di carattere preciso laddove si siano verificate due condizioni contestualmente:

- a. se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
- b. se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

La condizione di cui al punto a) che precede riguarda le circostanze o gli eventi futuri in relazione ai quali appaiono, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che essi verranno ad esistere o che si verificheranno. Ciò a prescindere dall'ampiezza degli effetti che tale complesso di circostanze o di tale evento siano suscettibili di determinare sul prezzo degli Strumenti Finanziari in questione: tale ultimo elemento attiene, infatti, alla diversa condizione di "materialità" dell'informazione.

Premesso che il carattere preciso dell'informazione è valutato caso per caso e dipende dall'informazione stessa e dal relativo contesto in cui si sviluppa, si possono avanzare alcuni punti di carattere generale. Nel determinare se una serie di circostanze esista o un evento si sia verificato, un elemento chiave è se sussistano evidenze stabili o oggettive. Non si deve trattare cioè di *rumour* o di mere congetture prive di qualsiasi concretezza.

Nel considerare se si possa ragionevolmente ritenere che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà, un tema chiave è se sia possibile delineare tale conclusione sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione, cioè *ex ante*.

Per quanto riguarda la condizione elencata al punto b) che precede l'Emittente verifica se l'informazione (i) sia tale da consentire un investitore ragionevole (cfr. successivo paragrafo 5.1.3.5) di prendere una decisione di investimento senza rischio o comunque con un rischio molto basso, e (ii) possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato (ad esempio, quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa).

La condizione di cui al punto b) lega in una certa misura la condizione del carattere preciso a quella della materialità ed evidenzia come il possibile effetto dell'evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari possa riguardare anche Strumenti Finanziari derivati.

Questo implica che, ad esempio, potrebbe avere carattere preciso un'informazione relativa ad un evento di cui non sia ancora chiaro l'impatto che produrrà sui prezzi delle azioni ma di cui è chiaro l'impatto che avrà sulla volatilità. La variazione della volatilità ha, infatti, un impatto diretto sul prezzo degli Strumenti Finanziari derivati.

In generale, la condizione di cui al punto b), afferente al carattere preciso, è soddisfatta quale che sia il senso (aumento o diminuzione) in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo: la condizione non impone che dall'informazione sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l'influenza potenziale dell'informazione sui prezzi si dispieghi in una determinata direzione.

5.1.3.5 Materialità dell'informazione

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e/o degli Strumenti Finanziari derivati, si intende "*un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento*".

L'investitore ragionevole basa le proprie decisioni sulle informazioni pubblicamente già disponibili e considera:

- l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'Emittente;
- il rilievo dell'informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo dello Strumento Finanziario;
- l'attendibilità della fonte di informazione;

- ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli Strumenti Finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.).

Per stabilire la sussistenza del “probabile effetto significativo sui prezzi” occorre fare un’analisi *ex ante*. Si tratta di stimare il grado di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere ragionevolmente atteso.

“Probabile” significa che, da un lato, non è sufficiente la mera possibilità che l’informazione abbia un effetto sui prezzi e, dall’altro, che non è necessario un grado di probabilità prossima alla certezza.

In tal senso, l’Emittente analizza – tenendo in debita considerazione che la materialità varia in funzione di una pluralità di fattori (e.g. dimensione dell’Emittente, i recenti sviluppi, il *sentiment* del mercato sull’Emittente e sul settore nel quale opera) - la probabilità e la significatività che l’informazione produce sui prezzi degli Strumenti Finanziari attraverso l’ausilio di una serie di indicatori, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- il tipo di informazione in questione ha già avuto in passato un effetto significativo sui prezzi;
- precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è price sensitive;
- l’Emittente ha già in passato trattato informazioni simili come privilegiate.

5.1.4 Rapporti tra l’Emittente e il Gruppo

Le società del Gruppo comunicano senza indugio alla FGIP dell’Emittente ogni informazione relativa a fatti che si verifichino nella loro sfera di attività che possa qualificarsi quale Informazione Privilegiata.

5.1.5 Segregazione delle Informazioni Privilegiate

Quando un’Informazione Rilevante viene individuata come privilegiata l’Emittente formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni:

- data e ora in cui l’informazione è divenuta privilegiata;
- data e ora in cui l’Emittente ha deciso in merito;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

L’Emittente si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l’informazione privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all’Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l’Informazione Privilegiata.

Una di tali misure è costituita dal Registro.

5.1.5.1 Istituzione del Registro delle Persone aventi accesso ad Informazioni Privilegiate

Il Registro include tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale, di lavoro dipendente o altro con l'Emittente e che, nello svolgimento di tali compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (e.g. consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito).

Con riferimento alle Persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate che siano anche Soggetti Rilevanti, le disposizioni contenute nel presente articolo devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di *internal dealing* contenute nei paragrafi 5.4 e 5.5 della presente Procedura.

Nel Registro sono inserite altresì le persone che hanno un rapporto di collaborazione professionale presso una società in rapporto di controllo e che abbiano, altresì, accesso alle Informazioni Privilegiate dell'Emittente. Rimane fermo che le Società Controllate non sono tenute dall'articolo 18 del Regolamento MAR a redigere un proprio Registro.

Le persone che agiscono in nome o per conto dell'Emittente redigono un proprio Registro. È possibile, naturalmente, che vi siano divergenze di valutazioni tra l'Emittente e le persone che agiscono in nome o per conto dell'Emittente riguardo alla natura privilegiata dell'informazione. La responsabilità riguardo alla redazione del Registro ricade distintamente sui due soggetti.

Quando l'Emittente viene a conoscenza del fatto che una persona che agisce in nome o per conto suo ha attivato un proprio Registro in relazione ad una informazione che l'Emittente non ha, di contro, qualificato come privilegiata, l'Emittente tiene conto di tale circostanza ma non è obbligato a riconoscere l'informazione come privilegiata e ad inserire un'apposita sezione nel proprio Registro.

5.1.5.2 Gestione del Registro

L'Emittente suddivide il Registro in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata (la **Sezione Principale**). La FGIP individua i soggetti da iscrivere - ovvero da rimuovere - nella Sezione Principale del Registro. Ciascuna Sezione Principale riporta soltanto i dati delle Persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella sezione medesima.

Se l'informazione concerne un processo prolungato che si svolge in più tappe, la sezione del Registro può riferirsi a tutte le tappe del processo.

Il Registro è redatto, aggiungendo la data di prima redazione della sezione, in un formato elettronico che garantisca in ogni momento la riservatezza delle informazioni ivi contenute, l'esattezza delle stesse, nonché l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti. Detto formato elettronico è conforme al Modello 1 dell'Allegato F del Regolamento 347/2016 ed è riportato all'Allegato B alla presente Procedura. Ogni volta che è individuata una nuova Informazione Privilegiata è aggiunta una nuova e apposita Sezione Principale al Registro.

Il Registro include una sezione supplementare (la **Sezione Permanente**), nella quale saranno inseriti i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate per la funzione o la posizione che ricoprono all'interno dell'Emittente (i **Titolari di Accesso Permanente** e, congiuntamente ai soggetti iscritti nella Sezione Principale, i **Soggetti Iscritti**). Tale sezione è redatta in un formato elettronico conforme al Modello 2 dell'Allegato F del Regolamento 347/2016 ed è riportato all'Allegato C alla presente Procedura. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella Sezione Permanente non sono indicati nelle Sezioni Principali del Registro.

Nella Sezione Principale e nella Sezione Permanente del Registro sono incluse almeno:

- l'identità di tutti i Soggetti Iscritti;

- il motivo per cui i Soggetti Iscritti sono stati inclusi nel Registro;
- la data e l'ora in cui è avvenuta l'iscrizione;
- la data di redazione dell'elenco.

Ai fini della presente Procedura, si considerano da iscrivere nella Sezione Permanente, ove istituita dall'Emittente, i soggetti che rivestono nella società le cariche o le funzioni di seguito indicate:

- l'Amministratore Delegato;
- il Direttore Generale, ove tale ruolo sia esistente;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali ulteriori soggetti da iscrivere nella Sezione Principale e nella Sezione Permanente, ovvero da rimuovere dalle stesse, sono individuati dalla FGIP con il supporto delle FOCIP.

I nominativi dei soggetti da iscrivere, ovvero, a seconda del caso, da rimuovere, sono comunicati alla FGIP, la quale procede tempestivamente all'aggiornamento del Registro.

5.1.5.3 Obblighi dei Soggetti Iscritti

I Soggetti Iscritti devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza:

- quali ulteriori persone, all'interno della propria struttura e/o funzione aziendale all'interno dell'Emittente o del Gruppo ad essa facente capo, possono avere accesso a Informazioni Privilegiate;
- i soggetti terzi che hanno un rapporto di collaborazione con l'Emittente (ad esempio, la società di revisione e/o i consulenti legali, fiscali, advisor, etc.) che:
 - possono avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da iscrivere in una Sezione Principale del Registro, ovvero
 - che hanno cessato di avere accesso ad un'Informazione Privilegiata e che, pertanto, sono da rimuovere da una Sezione Principale del Registro.

I Soggetti Iscritti comunicano, ai sensi del successivo paragrafo 5.1.5.4, i nominativi dei soggetti individuati ai sensi di quanto precede alla FGIP, la quale procede al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo secondo l'ordinaria diligenza, il tutto come meglio precisato ai successivi paragrafi 5.1.5.4 e 5.1.5.5 della Procedura.

Per i Soggetti Iscritti nella Sezione Permanente non è necessario riportare i relativi dati anche nelle altre Sezioni Principali del Registro.

5.1.5.4 Contenuto delle iscrizioni nel Registro e dei relativi aggiornamenti

Tenuto conto delle sezioni di cui si compone il Registro (ossia, Sezioni Principali e eventuale Sezione Permanente), la FGIP iscrive nel Registro le seguenti informazioni:

- data e ora di creazione della sezione, per tale intendendosi la data e l'ora in cui è stata identificata l'Informazione Privilegiata;
- per ciascun Soggetto Iscritto:

- data e ora di iscrizione della persona nel Registro, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha avuto accesso all'Informazione Privilegiata;
- identità della persona che ha accesso all'Informazione Privilegiata:
 - in caso di persona fisica devono indicarsi il nome, il cognome, il numero di telefono, telefono professionale e privato (abitazione e cellulare personale), la data di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato), l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni relative alla Procedura;
 - in caso di persona giuridica, ente o associazione di professionisti dovranno essere indicati: la ragione sociale, la sede legale e il numero di partita IVA, nonché i dati di cui alla precedente lettera (a) relativi a un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone (appartenenti alla persona giuridica, ente o associazione di professionisti o comunque legati alla medesima entità) che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate.
- società di appartenenza e tipologia di rapporto con l'Emittente;
- motivo per cui la persona è iscritta nel Registro;
- aggiornamento e motivo dell'aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro;
- data e ora di ogni aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro;
- cancellazione e motivo della cancellazione dal Registro;
- data e ora di cancellazione della persona dal Registro, per tale intendendosi la data e l'ora in cui il Soggetto Iscritto ha cessato di avere accesso regolare all'Informazione Privilegiata.

5.1.5.5 Tenuta, Conservazione e Aggiornamento del Registro

La FGIP cura la tenuta del Registro provvedendo - sentita la FOCIP di volta in volta coinvolta - alle iscrizioni e ai relativi aggiornamenti sulla base delle informazioni ricevute dai soggetti indicati ai precedenti paragrafi 5.1.5.2 e 5.1.5.3. Inoltre, effettua il monitoraggio dei soggetti iscritti in ciascuna delle Sezioni Principali del Registro, verificando la correttezza dell'iscrizione con i soggetti indicati al paragrafo 5.1.5.3, i quali, in virtù di quanto previsto dai medesimi paragrafi e secondo le modalità e i criteri ivi indicati, sono deputati a trasmettere alla FGIP le informazioni relative alle persone da iscrivere nella, ovvero rimuovere, dalla Sezione Principale del Registro.

Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente, *inter alia*, al verificarsi dei seguenti eventi:

- intervento di una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Soggetto Iscritto nel Registro;
- una nuova persona ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro;
- il Soggetto Iscritto non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento medesimo.

I dati relativi ai Soggetti Iscritti nel Registro sono conservati su di un formato elettronico per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Le comunicazioni relative alle iscrizioni nel, ovvero alle rimozioni dal, Registro sono inviate in forma scritta a mezzo di posta elettronica all'indirizzo email infoprivilegiate@ansaldoenergia.com e devono riportare tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa iscrizione e aggiornamento del Registro ai sensi della presente Procedura. La FGIP provvede a riportare le informazioni ricevute nel Registro. Ove la FGIP riscontri la mancanza di uno o più dati, provvede a contattare i Soggetti Iscritti, i quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

L'iscrizione nel Registro e ogni eventuale aggiornamento successivo (ivi inclusa la cancellazione) sono comunicati dalla FGIP all'interessato tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. A tal fine, la FGIP consegna ai Soggetti Iscritti o invia ai medesimi via posta elettronica apposita comunicazione (la **Lettera di Trasmissione – Informazioni Privilegiate**), mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Iscritti in merito all'avvenuta iscrizione nel Registro (ovvero al successivo aggiornamento dello stesso), nonché – in caso di prima iscrizione – riguardo agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla presente Procedura e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della stessa. Alla predetta Lettera di Trasmissione – Informazioni Privilegiate (redatta utilizzando il form sheet AE-FM-017) della presente Procedura) sarà allegata copia della presente Procedura. I Soggetti Iscritti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione – Informazioni Privilegiate, sono tenuti a comunicare per iscritto al Soggetto Preposto di aver ricevuto l'informativa e accettarne integralmente il relativo contenuto.

In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal precedente paragrafo per gli adempimenti a carico della FGIP decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, con riferimento ai soggetti già iscritti nel Registro a tale data.

Laddove richiesto, l'Emittente trasmette il Registro all'Autorità Competente.

5.2 Ritardo nella comunicazione

L'Emittente può ritardare, sotto la propria responsabilità, la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata – anche se tale informazione si è sviluppata nel corso di un processo prolungato - a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i suoi legittimi interessi;
- il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- l'Emittente è in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata.

5.2.1 Identificazione delle condizioni per ritardare la comunicazione

5.2.1.1 Legittimi interessi

Sono considerate tipiche situazioni in cui l'immediata comunicazione pregiudicherebbe i legittimi interessi dell'Emittente:

- lo sviluppo di un nuovo prodotto o invenzione
- l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in altra entità o
- la sostenibilità finanziaria dell'Emittente risulti in serio e imminente pericolo. Al contrario, a titolo esemplificativo, non è considerata una situazione in cui l'immediata comunicazione

pregiudicherebbe i legittimi interessi dell'Emittente la mancata individuazione di un successore nel caso di dimissioni dell'Amministratore Delegato.

L'Emittente verifica le circostanze in cui l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i suoi legittimi interessi anche in base all'elenco – non esaustivo – di situazioni fornite negli Orientamenti ESMA/2016/1478.

5.2.1.2 Effetto di fuorviare il pubblico

Il ritardo nella comunicazione non deve aver l'effetto di fuorviare il pubblico. In tal senso, l'Emittente considera come situazioni in cui il ritardo nella comunicazione avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico:

- la sostanziale differenza tra l'Informazione Privilegiata e una precedente dichiarazione pubblica dell'Emittente in merito all'argomento a cui fa riferimento l'informazione
- il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica o
- il contrasto tra l'Informazione Privilegiata e le aspettative del mercato, qualora tali aspettative siano fondate su messaggi che l'Emittente abbia precedentemente inviato mediante adeguati mezzi di comunicazione.

5.2.1.3 Garantire la riservatezza

L'Emittente definisce una serie di misure (barriere) protettive delle informazioni erette sia all'interno che verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.

L'Emittente garantisce che l'Informazione Privilegiata rimanga riservata. In questo senso, sono predisposte misure organizzative esterne ed interne, tra cui l'istituzione del Registro ai sensi del paragrafo 5.1.5.1 della presente Procedura, idonee a segregare l'Informazione Privilegiata e a impedirne una impropria circolazione interna ed esterna.

5.2.1.4 Registrazione della decisione di ritardare la pubblicazione

L'Emittente formalizza e registra la decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata in un formato elettronico all'interno del quale sono inserite le seguenti informazioni:

- data e ora della decisione di ritardare la comunicazione;
- stima della data e dell'ora della probabile comunicazione dell'Informazione Privilegiata;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione di ritardare la pubblicazione e la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- identità delle persone che si occuperanno con continuità del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo;
- prove del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il ritardo, tra cui:
 - barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno che verso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto

- a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
- o le modalità predisposte per divulgare al più presto Informazioni Privilegiate non appena non sia più garantita la riservatezza.

5.2.1.5 Monitoraggio delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione

L'Emittente monitora nel continuo le condizioni che consentono il ritardo della comunicazione, e, nel contempo, predispone precauzionalmente una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nel caso in cui una di tali condizioni venga meno.

Qualora, nel corso del monitoraggio, venga rilevato il venir meno di una delle condizioni che consentono il ritardo, l'Emittente provvede quanto prima alla pubblicazione dell'Informazione Privilegiata.

Inoltre l'Emittente provvede a pubblicare l'Informazione Privilegiata all'occorrenza dei seguenti casi:

- se un *rumour* che si riferisce in modo esplicito all'Informazione Privilegiata è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita;
- qualora l'Emittente, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione comunichi, intenzionalmente o non intenzionalmente, l'Informazione Privilegiata ad un terzo che non è tenuto ad obblighi di riservatezza.

L'Emittente, immediatamente dopo la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo, notifica alla CONSOB la circostanza che l'informazione appena pubblicata è stata oggetto di ritardo e fornisce nella notifica per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico ed i seguenti elementi:

identità dell'Emittente (ragione sociale completa);

identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente;

estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);

identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella pubblicazione (titolo del comunicato; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per pubblicare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico);

data e ora della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;

identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la pubblicazione.

La notifica alla CONSOB è indirizzata a consob@pec.consob.it (in caso di indisponibilità della PEC, a protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

5.3 Comunicazione dell'informazione

5.3.1 Modalità della pubblicazione

L'Emittente pubblica l'Informazione Privilegiata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione da parte del pubblico.

A tal fine l'Emittente ammesso alle negoziazioni su un mercato regolamentato utilizza un sistema per la diffusione delle informazioni (SDIR) o procede alla diffusione in proprio delle Informazioni con modalità idonee ad assicurare il rispetto delle previsioni della Direttiva Transparency.

L'attività di SDIR viene svolta da alcune società che si occupano della diffusione delle informazioni per conto dell'Emittente.

Alternativamente all'utilizzo di uno SDIR, l'Emittente può diffondere l'Informazione Privilegiata con uno strumento tecnico che permette di:

- diffondere le informazioni:
 - senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia,
 - gratuitamente,
 - simultaneamente in tutta l'Unione Europea;
- comunicare le informazioni, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
 - la natura privilegiata dell'informazione comunicata;
 - l'identità dell'emittente: ragione sociale completa;
 - l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
 - l'oggetto delle informazioni privilegiate;
 - la data e l'ora della comunicazione ai media.

Se non si avvale di uno SDIR, l'emittente diffonde l'informazione privilegiata mediante la trasmissione ad un numero adeguato di media, almeno tre, di cui due con diffusione nazionale inserendo la dicitura "*informazione privilegiata*".

L'Emittente invia il comunicato ai media attraverso la PEC o alternativamente, anche nel caso di malfunzionamento della stessa, invia il comunicato via email con modalità tali da consentire di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

L'Emittente pubblica e conserva sul proprio sito internet <http://www.ansaldoenergia.com> per un periodo di almeno cinque anni le Informazioni Privilegiate che ha reso note al pubblico. Le Informazioni Privilegiate pubblicate includono la data e l'ora della divulgazione e sono presentate in ordine cronologico.

5.3.2 Verifica della pubblicazione

Laddove non si sia avvalso di uno SDIR, l'Emittente monitora costantemente l'effettiva diffusione dell'Informazione Privilegiata trasmessa, sollecitando i canali di comunicazione utilizzati laddove carenti.

SEZIONE II – Internal Dealing

5.4 Disciplina dell'internal dealing

La disciplina dell'*internal dealing* - ossia della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto Strumenti Finanziari compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate - è contenuta nell'articolo 19 del Regolamento MAR, nonché nelle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento 522/2016 e nel Regolamento 523/2016.

Con riferimento ai Soggetti Rilevanti che siano anche in possesso di Informazioni Privilegiate, le disposizioni contenute nella presente Sezione II sono applicabili cumulativamente alle disposizioni in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate contenute nella Sezione I della presente Procedura.

5.4.1 Individuazione dei Soggetti Rilevanti

Ai sensi del Regolamento MAR, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a comunicare all'Autorità Competente e all'Emittente le Operazioni Rilevanti.

Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:

- a. i componenti dell'organo di Amministrazione o di Controllo dell'Emittente (Consiglio di Amministrazione e Sindaci Effettivi);
- b. gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'Emittente e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'Emittente.

Sono Persone Strettamente Legate agli effetti della presente Procedura:

- c. il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, i figli a carico ai sensi del diritto nazionale, e, se conviventi da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante, i parenti dei Soggetti Rilevanti (collettivamente, i Familiari Rilevanti);
- d. una persona giuridica, trust o partnership, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alla lettera c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Con riferimento ai Soggetti Rilevanti che siano anche persone aventi accesso ad Informazioni Privilegiate le disposizioni contenute nel presente paragrafo e al successivo paragrafo 5.5 devono intendersi applicabili cumulativamente alle disposizioni nel paragrafo 5.2 della presente Procedura.

5.4.2 Soggetto Preposto

Il Soggetto Preposto ha il compito di ricevere, gestire e curare la diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti per conto dell'Emittente.

Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- redazione e aggiornamento dell'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno aderito alla Procedura, avendo cura di conservare copia delle relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione;

- redazione e aggiornamento dell'elenco nominativo delle Persone Strettamente Legate a cui i Soggetti Rilevanti hanno notificato gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti a essi spettanti, conservando copia della relativa lettera di informativa trasmessa da ciascun Soggetto Rilevante alle Persone Strettamente Legate a esso riconducibili;
- ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni Rilevanti comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e all'autorità Competente di cui al paragrafo della presente Procedura;
- trasmissione delle informazioni al pubblico e all'Autorità Competente e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società;
- svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
- informativa al Consiglio di Amministrazione relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi del paragrafo 5.6 della presente Procedura.

Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica con conferma di ricezione, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica con conferma di ricezione, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 giorni lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

5.4.3 Individuazione delle operazioni soggette ad obbligo di comunicazione

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate devono comunicare e pubblicare, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo 5.4.5 della presente Procedura, le Operazioni Rilevanti.

A titolo meramente esemplificativo, il Regolamento MAR e il Regolamento 522/2016 individuano le tipologie di Operazioni Rilevanti indicate nella seguente tabella:

ESEMPLIFICAZIONI DI OPERAZIONI RILEVANTI
L'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio.
L'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione.

L'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti.
Le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti.
L'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato.
L'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant.
La sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito.
Le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap.
Le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni.
La conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni.
Le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute.
Le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati.
Le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante.
Le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante.
L'assunzione o la concessione in prestito o in garanzia di azioni o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
Operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
La cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante.

Sono soggette all'obbligo di notifica tutte le Operazioni Rilevanti riferibili a ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga nell'arco di un anno civile la soglia di Euro 20.000 (ventimila)¹.

¹ Ai sensi del Regolamento MAR la soglia è pari ad Euro 5.000 ma l'Italia ha innalzato tale soglia ad Euro 20.000 in virtù del potere attribuito agli Stati Membri nello stesso Regolamento MAR.

Ai fini del calcolo del controvalore di cui al paragrafo precedente, il controvalore è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti e sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni Rilevanti effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante.

5.4.4 Presa visione e accettazione della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti

L'Emittente, tramite il Soggetto Preposto, è tenuto a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente paragrafo, dell'adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro-tempore applicabile.

Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti, rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 5.4.1.(a), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 5.4.1.(b), od inviare ai medesimi tramite posta elettronica, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla nomina, una comunicazione (la **Lettera di Trasmissione – Internal Dealing**), redatta utilizzando il form sheet AE-FM-018 della presente Procedura, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti in merito all'adozione della Procedura, nonché agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla stessa e alle sanzioni applicabili in caso di violazione della Procedura medesima.

Alla Lettera di Trasmissione – *Internal Dealing* sarà allegata copia della presente Procedura che dovrà essere siglata su ogni pagina per accettazione.

I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, redatta utilizzando il form sheet AE-FM-019 della presente Procedura) debitamente sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato.

Unitamente alla Lettera di Accettazione, il Soggetto Rilevante indica i nominativi delle Persone Strettamente Legate.

Detta documentazione sarà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui al paragrafo 5.4.2. (d) della presente Procedura.

In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dal presente paragrafo per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, con riferimento ai Soggetti Rilevanti già in carica o in servizio a tale data.

5.4.5 Obblighi di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a comunicare all'Autorità Competente e alla Società le seguenti informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate:

- il nome della persona;
- il motivo della notifica;
- la denominazione dell'Emittente;
- la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
- la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure (i) alla cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari effettuata per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata (ii) a operazioni effettuate da coloro che

predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;

- la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

Al fine di consentire alla Società di adempiere tempestivamente al proprio obbligo informativo nei confronti del mercato, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a notificare un'Operazione Rilevante alla Società entro il termine del **giorno lavorativo successivo** alla data della medesima operazione.

Le comunicazioni al Soggetto Preposto ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono effettuate:

- tramite raccomandata al seguente indirizzo: Ansaldo Energia S.p.A. – Via Nicola Lorenzi 8, 16152 Genoa (GE), all'attenzione di FGIP;
- via posta elettronica all'indirizzo infoprivilegiate@ansaldoenergia.com;

Entro il termine di tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione, l'Emittente, per il tramite del Soggetto Preposto, è tenuta a comunicare al pubblico le medesime informazioni in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

Le comunicazioni delle Operazioni Rilevanti all'Emittente, all'Autorità Competente o al mercato sono effettuate mediante mezzi elettronici utilizzando il modello di notifica di cui al Regolamento 523/2016 accluso alla presente Procedura all'Allegato D.

5.5 Blocking period

5.5.1 Divieto di compiere operazioni

I Soggetti Rilevanti non effettuano operazioni relative agli Strumenti Finanziari dell'Emittente, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che l'Emittente è tenuto a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo:

- le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell'Emittente sono ammesse alla negoziazione, o
- il diritto italiano (c.d. *blocking period*).

5.5.2 Deroghe al divieto di compiere operazioni

In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.5.1, l'Emittente può consentire ai Soggetti Rilevanti il compimento di operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari dell'Emittente, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *blocking period* nei seguenti casi:

- a. in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
- b. in ragione delle caratteristiche della negoziazione (trading) nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un

programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato E alla presente Procedura.

Nei precedenti casi (a) e (b) il Soggetto Rilevante è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l'Operazione Rilevante specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura come di seguito precisato.

- Nei casi di cui alla lettera (a) dell'elenco qui sopra, prima di effettuare l'operazione durante il *blocking period*, il Soggetto Rilevante richiede all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione del FGIP, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Rilevante contiene almeno:
 - i. la descrizione dell'operazione considerata;
 - ii. la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e
 - iii. oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

Ricevuta la comunicazione di cui al presente paragrafo, l'Emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del *blocking period* che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
- Nei casi di cui alla lettera b) dell'elenco qui sopra, il Soggetto Rilevante richiede all'Emittente l'autorizzazione al compimento dell'operazione in tempo utile – e, in ogni caso, nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato E alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione del FGIP, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato E con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante.

Le valutazioni sulla possibilità di concedere al Soggetto Rilevante l'operatività sugli Strumenti Finanziari dell'Emittente sono rimesse alla competenza del FGIP che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. Il FGIP riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:

- il FGIP, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e

- ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni Rilevanti da compiersi dal Soggetto Rilevante che sia anche FGIP o da Persone Strettamente Legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

L'Emittente, tramite il Soggetto Preposto, è tenuto a dare un riscontro al Soggetto Rilevante in merito agli esiti di dette valutazioni entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà del FGIP o del Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, di richiedere al soggetto interessato, entro il predetto termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro al Soggetto Rilevante entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.

5.6 Modifiche e integrazioni

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero del FGIP, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi del presente articolo saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate al paragrafo 5.4.4 della presente Procedura. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

5.7 Conservazione e accesso alla documentazione

Tutta la documentazione conseguente all'applicazione della presente Procedura è conservata dalle unità competenti.

I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire integrità, reperibilità e accessibilità da parte delle funzioni aziendali competenti e/o dei terzi autorizzati.

6. MODULI E TEMPLATES

AE-FM-017 Lettera di trasmissione – Registro Informazioni Privilegiate *omissis*

AE-FM-018 Lettera di trasmissione – Internal Dealing *omissis*

AE-FM-019 Lettera di accettazione – Internal Dealing *omissis*

ALLEGATI

Annex A – AE-PR-047 - List of financial Instruments *omissis*

Annex B – AE-PR-047 - Template of Insider List *omissis*

Annex C – AE-PR-047 - Template of the permanent insiders section of the insider list *omissis*

Annex D – AE-PR-047 - Template for notification and public disclosure of transactions *omissis*

Annex E – AE-PR-047 – Permission for trading during closed periods *omissis*

Annex F – AE-PR-047 – Regulation annex

ANNEX F - APPENDICE NORMATIVA

* * *

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (il Regolamento MAR)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2016 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (il Regolamento 347/2016);

Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 (il Regolamento 522/2016)

Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato (il TUF)

* * *

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Articolo 7 del Regolamento MAR

Informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
 - (a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - (b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
 - (c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - (d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui

prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.
5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 17, comma 1, del Regolamento MAR

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

REGISTRO DELLE PERSONE INFORMATE

Articolo 18 del Regolamento MAR

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:
 - (a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono di determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
 - (b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
 - (c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità Competente il prima possibile dietro sua richiesta.
2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:
 - (a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - (b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - (c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
 - (d) la data di redazione dell'elenco.
4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:
 - (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
 - (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
 - (c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - (a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
 - (b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.
7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

Articolo 2 del Regolamento 347/2016

Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'«elenco») sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014. Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.
2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate («titolari di accesso permanente»). I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.
3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I. Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I.
4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:
 - (a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
 - (b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
 - (c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

DISCIPLINA INTERNAL DEALING

Articolo 19 del Regolamento MAR

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- (a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- (b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione. Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- (a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- (b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- (a) il nome della persona;
- (b) il motivo della notifica;
- (c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- (d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- (e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- (f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché

(g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- (a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- (b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui:
 - (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; e
 - (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

- 8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
- 9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.
- 10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta

e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Il presente articolo si applica a operazioni Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:
 - (a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
 - (b) il diritto nazionale.
12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:
 - (a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.
15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10 del Regolamento 522/2016

Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
 - (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
 - (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
 - (d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
 - (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
 - (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
 - (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
 - (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
 - (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
 - (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
 - (k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 - (l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - (m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - (n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - (o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

- (p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

BLACK-OUT PERIOD

Articolo 19 del Regolamento MAR

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:
- (a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
 - (b) il diritto nazionale.
12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:
- (a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Articolo 7 del Regolamento 522/2016

Negoziazione durante un periodo di chiusura

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del Regolamento (UE) n. 596/2014;
 - (b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata

e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8 del Regolamento 522/2016

Circostanze eccezionali

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.
2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.
3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
 - (a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
 - (b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

REGIME SANZIONATORIO

SANZIONI PENALI

Articolo 184 del TUF

Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-*bis*. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni[937].
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Articolo 185 del TUF

Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-*bis*. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Articolo 186 del TUF

Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Articolo 187 del TUF

Confisca

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 187-*bis* del TUF

Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Articolo 187-*ter* del TUF

Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni^[945] chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
 7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Articolo 187-*quater* del TUF

Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Articolo 187-quinquies del TUF

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.